

Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2019, n. 17-517

Modifica ed integrazione della D.G.R.22/03/2019,n.31-8596 “Strutture sanitarie e sociosanitarie soggette a verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, c. 3, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. Aggiornamento e semplificazione delle deliberazioni vigenti in materia. Approvazione disciplina di carattere "generale" e disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture.Revoca disposizioni".

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che,

con la D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 sono state aggiornate e semplificate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione della procedura di verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere “generale” e la disciplina di “dettaglio” per le singole tipologie di strutture soggette alla suddetta verifica di compatibilità.

Dato atto che il punto 9.4 delle “Disposizioni transitorie” dell'allegato A di detta deliberazione prevede: “I pareri già rilasciati entro la data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e dopo l'approvazione della D.G.R. 46-528 del 4 agosto 2010 per le strutture dalla stessa disciplinate che richiedano il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA, di cui all'art. 19 bis della legge 241/1990 e s.m.i., perdono efficacia - nel caso di mancato inizio lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 nel caso di permesso di costruire, ed ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 19 bis della legge 241/1990 nel caso di DIA/SCIA) - entro 2 anni dalla pubblicazione”.

Rilevato che si rende necessario precisare, per maggiore chiarezza, che il punto 9.4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019, sia da intendersi altresì secondo la seguente interpretazione: “Nel caso in cui siano stati iniziati i lavori entro i due anni dalla predetta pubblicazione, il parere perde comunque efficacia nel caso in cui entro 7 anni dall'inizio lavori non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento da parte dell'ente competente.”

Dato atto, inoltre, che il punto 9.5 delle “Disposizioni transitorie” dell'allegato A di detta deliberazione prevede: “I pareri già rilasciati entro la data di approvazione della presente deliberazione e dopo l'approvazione della D.G.R. 46-528 del 4 agosto 2010 per le strutture dalla stessa disciplinate e con inizio lavori già avvenuto mantengono l'efficacia dell'atto abilitativo edilizio corrispondente comunque denominato. Il parere perde comunque l'efficacia nel caso in cui, entro 7 anni dalla data di inizio lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 nel caso di permesso di costruire, ed ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 19 bis della legge 241/1990 nel caso di DIA/SCIA) non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento da parte dell'ente competente”.

Rilevato che sono emerse plurime situazioni di interventi edilizi con lavori già avviati o, talora, già completamente realizzati, il cui parere di verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. perderà efficacia a breve termine per effetto di quanto previsto dal punto 9.5 della predetta deliberazione laddove prevede che il parere perda comunque efficacia nel caso in cui entro 7 anni dalla data di inizio lavori non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento da parte dell'ente competente.

Considerato che paiono meritevoli di tutela le situazioni in cui gli operatori comprovino con idonea documentazione di aver già avviato o completato i lavori sia per non compromettere interventi in fase realizzativa, sia al fine di consentire nel più breve tempo possibile l'attivazione delle strutture sanitarie o sociosanitarie in questione con l'offerta al pubblico dei relativi servizi.

Ritenuto, di conseguenza necessario revocare il punto 9.5 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019, sostituendolo come segue: "punto 9.5. I pareri già rilasciati entro la data di approvazione della D.G.R. n. 31-8596 del 22.3.2019 con inizio lavori già avvenuto, mantengono l'efficacia dell'atto abilitativo edilizio corrispondente comunque denominato. Fermo restando la necessità del possesso di un titolo abilitativo efficace, il parere perde comunque efficacia nel caso in cui entro 5 anni dall'approvazione della presente deliberazione non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento da parte dell'ente competente".

Ritenuto altresì necessario, dopo alcuni mesi di efficacia della D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019, integrare i meccanismi di trasparenza e pubblicità dei provvedimenti e dei pareri espressi con riferimento all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. integrando il dispositivo di detta deliberazione: "Per quanto concerne esclusivamente i pareri 8 ter inerenti alle strutture per anziani non autosufficienti e alle strutture per disabili, e' demandata alla Direzione regionale competente la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte delle Tabelle contenenti l'aggiornamento del fabbisogno regionale. Gli aggiornamenti delle Tabelle suddette saranno pubblicati mensilmente sul sito web della Regione Piemonte. Le tabelle pubblicate mensilmente hanno validità dal giorno successivo alla pubblicazione e, pertanto, fino a quella data si devono tenere in considerazione i dati contenuti nella tabella precedente. Ne consegue che le domande di verifica di compatibilità di cui all'8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., presentate sulla base dei dati contenuti nelle succitate Tabelle aggiornate mensilmente, sono ricevibili dal giorno successivo alla pubblicazione delle Tabelle sul sito web della Regione Piemonte. Il competente Settore della Direzione Sanità è responsabile dell'emanazione delle determinazioni dirigenziali di dettaglio";

visto l'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23 del 23 luglio 2008;

vista la D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di precisare che il punto 9.4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019, è da intendersi altresì secondo la seguente interpretazione: "Nel caso in cui siano stati iniziati i lavori entro i due anni dalla predetta pubblicazione, il parere perde comunque efficacia nel caso in cui entro 7 anni dall'inizio lavori stesso non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento da parte dell'ente competente";

- di revocare il punto 9.5 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019, sostituendolo con il seguente: “punto 9.5. I pareri già rilasciati entro la data di approvazione della D.G.R. n. 31-8596 del 22.3.2019 con inizio lavori già avvenuto, mantengono l'efficacia dell'atto abilitativo edilizio corrispondente comunque denominato. Fermo restando la necessità del possesso di un titolo abilitativo efficace, il parere perde comunque efficacia nel caso in cui entro 5 anni dall'approvazione della presente deliberazione non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento da parte dell'ente competente”;

- di integrare il dispositivo della D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019, con il seguente: “Per quanto concerne esclusivamente i pareri 8 ter inerenti alle strutture per anziani non autosufficienti e alle strutture per disabili, e' demandata alla Direzione regionale competente la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte delle Tabelle contenenti l'aggiornamento del fabbisogno regionale. Gli aggiornamenti delle Tabelle suddette saranno pubblicati mensilmente sul sito web della Regione Piemonte. Le tabelle pubblicate mensilmente hanno validità dal giorno successivo alla pubblicazione e, pertanto, fino a quella data si devono tenere in considerazione i dati contenuti nella tabella precedente. Ne consegue che le domande di verifica di compatibilità di cui all'8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., presentate sulla base dei dati contenuti nelle succitate Tabelle aggiornate mensilmente, sono ricevibili dal giorno successivo alla pubblicazione delle Tabelle sul sito web della Regione Piemonte. Il competente Settore della Direzione Sanità è responsabile dell'emanazione delle determinazioni dirigenziali di dettaglio”;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)